

**Oggetto:****Programma Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027.****Fondo per Piccoli Progetti (FPP) - Lettera d'invito per l'attuazione dell'Operazione "Fondo per Piccoli Progetti - FPP".****(Lettera d'invito n. 01/2023)**

Gentile Beneficiario Unico (di seguito, BU),

tra le novità presenti nel Regolamento Interreg n. 1059/2021, l'articolo 25 introduce il Fondo per piccoli progetti – FPP, un'operazione ai sensi dell'articolo 2 comma 4 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 relativa ai progetti su piccola scala.

Il Comitato di Sorveglianza, in fase di approvazione del Programma Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027, nell'ambito della Priorità 5 - ISO1.B - Miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione pubblica attraverso la cooperazione con l'intento di eliminare gli ostacoli di tipo giuridico e di altro tipo nelle regioni frontaliere, ha individuato l'area funzionale della Terra Raetica e la Comunità Comprensoriale della Val Venosta quale soggetto promotore interessato ad attivare un primo Fondo per Piccoli Progetti.

La presente lettera d'invito si basa su quanto previsto dal Programma stesso e dalle vigenti disposizioni regolamentari che disciplinano i fondi per piccoli progetti e gli adempimenti in capo ai beneficiari dei finanziamenti Interreg.

Con la presente, si invita a redigere e presentare l'operazione "Fondo per piccoli progetti – FPP - dell'area Terra Raetica".

**A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE****A.1 Finalità e obiettivi**

Il Programma ITA-CH, tramite la creazione di un Fondo per Piccoli Progetti ai sensi dell'art. 25 del Regolamento (UE) 2021/1059, intende attuare l'ISO1.B - Miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione pubblica.

L'obiettivo del Fondo è quello di finanziare l'attuazione di piccoli progetti allo scopo di contribuire a migliorare l'efficienza dell'amministrazione pubblica attraverso la cooperazione transfrontaliera nell'area della Terra Raetica e, contestualmente, eliminare gli ostacoli di tipo giuridico e di altro tipo che impediscono il pieno sviluppo socio-economico e culturale dell'area.

Il progetto è destinato a finanziare i «destinatari finali», con particolare attenzione alle organizzazioni della società civile, le consulte giovanili, le associazioni culturali e sportive e in generale gli enti no profit, ovvero, soggetti che, tradizionalmente, sono assenti o poco presenti nella platea di beneficiari, non avendo esperienze pregresse e capacità adeguate rispetto agli oneri connessi alla partecipazione e gestione di un progetto ordinario. I destinatari finali saranno selezionati dal BU nell'ambito del FPP, al fine di attuare piccoli progetti.

Si prevede che il FPP consenta di favorire un'effettiva partecipazione della società civile, incoraggiare una più forte presenza delle nuove generazioni nell'ambito dei destinatari finali del Programma e contribuire a fornire risposte concrete a bisogni specifici dei territori interessati, attivando meccanismi positivi replicabili, in futuro, in altre aree del Programma, e che si traducano così in un rilevante valore aggiunto per l'intera area del Programma stesso.

Il FPP potrà poi sviluppare sinergie con altri fondi finanziati dal Programma Interreg ed, in particolare, con il Programma Italia-Austria, il quale ha già maturato un'esperienza positiva e significativa nell'area Terra Raetica nel periodo di programmazione 2014-2020 mediante l'approccio CLLD (Community-Led Local Development), confermato anche per il periodo 2021-2027.

Infine, il FPP potrà finanziare progetti ad attuazione diretta del Beneficiario Unico, in partenariato con partner svizzeri dell'area funzionale. In tali casi, il Beneficiario Unico dovrà prevedere misure atte a garantire la separazione delle funzioni e ad evitare situazioni di conflitto d'interessi nell'ambito delle strutture e degli organismi deputati alla valutazione e all'approvazione dei progetti e alla relativa attuazione, opportunamente descritte nella scheda descrittiva di cui all'Allegato 1 alla presente lettera.

## A.2 Indicatori da soddisfare

Tipo di indicatore	Indicatore	Target Programma	di	Contributo previsto dall'operazione
Indicatore di Output	RC087 – Organizzazioni che cooperano a livello transfrontaliero	134		64
Indicatore di risultato	RCR84 – Organizzazioni che cooperano a livello transfrontaliero dopo la conclusione di un progetto	53		25

## A.3 Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e da strumenti di finanziamento esterno;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per la transizione giusta e al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e per la politica dei visti;
- Decisione di esecuzione n. C(2022)9156 del 5 dicembre 2022 (2021TC16RFCB033 .) della Commissione europea che approva il Programma di cooperazione "(Interreg VI-A) Italia-Svizzera" ai fini del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea in Italia con la partecipazione della Svizzera;
- Programma Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027, come pubblicato sul [sito ufficiale del Programma](#);
- Regolamento delegato (UE) n. 1407/2013, della Commissione europea, del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e agli aiuti "de minimis";

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- Normativa nazionale italiana in materia di procedimento e documentazione amministrativa, poiché l'Autorità di Gestione del Programma (struttura amministrativa della Regione Lombardia) e il Beneficiario Unico hanno sede in Italia.

#### A.4 Soggetti beneficiari

La Comunità Comprensoriale della Val Venosta, in veste di BU, assicurerà strutture di gestione semplificate ed efficienti a beneficio dei destinatari finali, nell'ottica di abbattere gli ostacoli legati alla presenza della frontiera.

#### A.5 Soggetti destinatari

Secondo quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento (UE) 2021/1059, i piccoli progetti congiunti presentati dai "destinatari finali" sono selezionati da un organismo composto da rappresentanti di almeno due paesi Partecipanti, di cui almeno uno è uno Stato membro, la cui composizione dovrà essere indicata dal Beneficiario Unico nella Scheda descrittiva di cui all'Allegato 1. La selezione dei piccoli progetti dovrà garantire che non si verifichino casi di doppio finanziamento e potrà favorire sinergie con altri finanziamenti pubblici. Tra i destinatari finali, è prevista la possibilità che sia inclusa anche la stessa Comunità Comprensoriale, purché quest'ultima metta in atto misure efficaci per garantire la separazione delle funzioni e prevenire il conflitto d'interessi nella valutazione e selezione delle proposte progettuali e nella relativa attuazione.

#### A.6 Budget

La dotazione finanziaria del FPP per parte italiana è rappresentata nella seguente tabella:

FESR	1.600.000,00 €
Finanziamento nazionale italiano (Delibera CIPESS n. 78/2021)	400.000,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>2.000.000,00 €</b>

A questo si aggiunge uno stanziamento di risorse cantonali svizzere pari a 250.000,00 CHF a valere sulla Priorità 5 del Programma (Totale 500.000,00 CHF, comprensivo di auto-finanziamento da parte dei destinatari finali), che verrà impiegato da parte del Cantone dei Grigioni per co-finanziare i piccoli progetti approvati.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento (UE) 2021/1059, i costi di gestione del FPP sono ammissibili nella misura pari al 20% del totale dei costi ammissibili, lo stanziamento totale è suddiviso come da tabella seguente:

Gestione del Fondo	400.000,00 €
Finanziamento di piccoli progetti	1.600.000,00 €

A diminuzione delle spese rendicontate a valere sul Finanziamento di piccoli progetti corrisponderà una diminuzione proporzionale della quota relativa ai costi di Gestione del Fondo.

Il finanziamento pubblico per i beneficiari italiani può essere concesso per l'interezza del budget approvato (100%), fatta salva l'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato<sup>1</sup> e fatti salvi gli ulteriori limiti fissabili dai bandi emanati dal Beneficiario Unico per la selezione dei piccoli progetti.

### A.7 Ammissibilità della spesa

Sono ammissibili a contributo le spese rendicontate e documentate in base ai criteri stabiliti nelle Linee guida per la presentazione e la gestione dei progetti che verranno pubblicate sul sito del Programma, che rientrano nelle seguenti categorie:

- spese di personale;
- spese d'ufficio e amministrative;
- spese di viaggio e soggiorno;
- costi per consulenze e servizi esterni;
- spese per attrezzature;
- spese per infrastrutture e strutture edilizie - gli investimenti in infrastrutture pubbliche la cui durata attesa è di almeno cinque anni, non rientrano nella categoria di piccoli progetti ammessi a finanziamento del Fondo.

Per alcune categorie di spesa (spese di personale, spese d'ufficio ed amministrative, spese di viaggio e soggiorno) sono previste delle opzioni di rendicontazione a costi forfettari. Per tutte le altre categorie di spesa, la rendicontazione avverrà a costi reali.

Sono ammissibili le spese sostenute dal Beneficiario Unico per i costi di Gestione del Fondo successivamente al 1° gennaio 2023, considerata l'approvazione del Programma da parte della Commissione Europea dello scorso 5 dicembre, all'interno del quale si prevedeva l'attuazione del Fondo Piccoli Progetti attraverso l'individuazione della Comunità Comprensoriale della Val Venosta in quanto BU, ed entro il 31 dicembre 2028.

La decorrenza per l'ammissibilità delle spese sostenute dai destinatari finali del Fondo mediante il Finanziamento di piccoli progetti è la seguente:

- i costi di preparazione sono ammissibili se sostenuti a decorrere dalla data di avvio del progetto di gestione del Fondo Piccoli Progetti;
- i costi per l'attuazione dei progetti sono ammissibili se sostenuti dalla data di presentazione delle domande di finanziamento al Beneficiario Unico (protocollazione) ed entro il 31 ottobre 2028.

## B. CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE

### B.1 Caratteristiche generali dell'operazione

---

<sup>1</sup> In applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. n. 115 del 31 maggio 2017, qualora la concessione di nuovi aiuti in *de minimis* comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, l'A agevolazione sarà concessa per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento.

Ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (GBER):

- articolo 20, "L'intensità di aiuto non supera il tasso massimo di cofinanziamento di cui al (...) regolamento (UE) 2021/1060 e/o del regolamento (UE) 2021/1059";

- articolo 20-bis, "L'importo totale degli aiuti di cui al presente articolo concessi a un'impresa per progetto non supera 22 000 EUR."

Il Fondo per piccoli progetti costituisce un'operazione ai sensi dell'articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) 2021/ 1060 che è gestita da un beneficiario, tenendo conto dei suoi compiti e della sua retribuzione. Il beneficiario, che dev'essere un soggetto dotato di personalità giuridica, seleziona i piccoli progetti attuati dai destinatari finali ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) 2021/1060. Se il beneficiario non è un'entità giuridica transfrontaliera o un GECT, com'è il caso della Comunità Comprensoriale della Val Venosta – ente pubblico italiano, i piccoli progetti congiunti devono essere selezionati da un organismo composto da rappresentanti di almeno due Paesi partecipanti, di cui almeno uno è uno Stato membro.

Si intende per «piccolo progetto», un progetto congiunto, partecipato da destinatari dei rispettivi Paesi partecipanti al Programma, di volume finanziario modesto e di durata massima compresa tra i 12 e i 18 mesi, che riceve una sovvenzione pubblica di contributo FESR e può beneficiare di un'ulteriore sovvenzione pubblica, da parte delle autorità svizzere partecipanti al Programma.

I massimali esatti previsti per i piccoli progetti saranno definiti dal BU nei singoli bandi, anche in relazione all'opportunità di finanziare microprogetti (progetti di volume finanziario molto modesto).

## **B.2 Attività da implementare per la gestione dei bandi FPP**

L'operazione FPP prevede due distinte attività:

- Gestione del fondo
- Finanziamento di piccoli progetti

La Gestione del fondo si attua attraverso l'organizzazione di tutte le attività di programmazione, gestione e monitoraggio del Fondo, incluse le attività di redazione e pubblicazione di bandi pubblici, gestione della comunicazione istituzionale, valutazione e selezione dei piccoli progetti, attività di divulgazione, comunicazione e visibilità, l'organizzazione di workshop, audizioni pubbliche e altre occasioni di coinvolgimento per stakeholder e destinatari finali. Sono quindi ricomprese tra le attività di Gestione del fondo tutte le spese correlate.

Il Finanziamento di piccoli progetti si attua attraverso la selezione di piccoli progetti mediante bandi pubblici aperti alla partecipazione di soggetti provenienti dall'intera area Terra Raetica. Sono quindi ricomprese in tale attività tutte le spese sostenute dai piccoli progetti finanziati.

La Comunità Comprensoriale della Val Venosta predisporrà la necessaria documentazione amministrativa per la presentazione dei piccoli progetti, con documenti di candidatura semplificati, focalizzati sui risultati e sul raggiungimento di tappe fondamentali (c.d. "milestones"), e successive procedure di rendicontazione semplificate.

La selezione dei piccoli progetti del FPP sarà effettuata coinvolgendo l'intera area Terra Raetica, adottando un approccio "bottom-up".

La Comunità Comprensoriale della Val Venosta, anche in collaborazione con la Provincia Autonoma di Bolzano:

- a) attuerà il FPP come Beneficiario unico;
- b) redigerà e pubblicherà bandi pubblici per la selezione dei piccoli progetti;
- c) gestirà la comunicazione diretta con i potenziali destinatari finali e gli stakeholder;
- d) organizzerà workshop, audizioni pubbliche e altre occasioni di coinvolgimento per stakeholder e destinatari finali;
- e) valuterà e selezionerà, nell'ambito dell'organismo di cui al paragrafo 5, le proposte di progetto ricevute nell'ambito dei bandi attivati;

- f) supporterà l'AdG e gli esperti selezionati, con specifico riferimento all'attuazione del FPP, nella stesura della definizione degli obiettivi ex ante, della revisione intermedia e della valutazione ex post;
- g) su invito dell'AdG, riferirà, al Comitato di Sorveglianza del Programma sull'attività svolta;
- h) gestirà le attività di divulgazione, comunicazione e visibilità, in collaborazione con l'AdG e nel rispetto delle strategie e della manualistica del Programma.

Il BU indicherà dettagliatamente le modalità e le tempistiche di apertura dei bandi di selezione, le modalità di presentazione ed i criteri e le procedure di selezione dei progetti.

All'organismo deputato alla selezione dei piccoli progetti parteciperà obbligatoriamente un membro delegato dall'Autorità di Gestione del Programma, in qualità di osservatore.

La selezione di piccoli progetti non costituisce una delega di compiti dell'Autorità di Gestione a un organismo intermedio di cui all'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060.

### **B.3 Requisiti per i bandi**

Quale regola generale, i destinatari finali attuatori dei progetti devono costituirsi in un partenariato che comprenda minimo due partner, uno italiano ed uno svizzero. La partecipazione in qualità di partner non comporta necessariamente l'obbligo di richiedere un finanziamento pubblico italiano o svizzero e, parimenti, è possibile per la Comunità Comprensoriale e per il Cantone dei Grigioni approvare il finanziamento anche solo in quota, rispettivamente, italiana o svizzera.

La documentazione per la rendicontazione delle proposte progettuali selezionate dovrà essere in italiano o tradotta in italiano a cura della Comunità Comprensoriale, mediante il caricamento su JEMS dei progetti approvati, ai fini delle attività di comunicazione, informazione e visibilità.

### **B.4 Tempistiche e procedure di attuazione**

La data di avvio delle attività progettuali dell'operazione "Fondo Piccoli Progetti" sarà indicata dall'Autorità di Gestione mediante comunicazione di approvazione del finanziamento e richiesta di accettazione dello stesso. La Comunità Comprensoriale della Val Venosta pubblicherà i bandi per la selezione dei piccoli progetti e ne attiverà il finanziamento in considerazione dell'esigenza di chiudere gli interventi finanziati entro e non oltre il 31 ottobre 2028. Questo al fine di rispettare le tempistiche di spesa e rendicontazione previste dai regolamenti eurocomunitari e consentire conseguentemente la chiusura della rendicontazione dei progetti entro il 31 marzo 2029.

Entro il 31 dicembre 2027, a seguito dell'ultima riunione dell'organismo deputato all'approvazione per i piccoli progetti, il BU invierà all'Autorità di Gestione un prospetto contenente le risorse impegnate per il Finanziamento di piccoli progetti e per i costi di Gestione del Fondo, unitamente alla rinuncia alle risorse non impegnate. Il prospetto fornirà un dato preciso di quanto al momento finanziato così che il Programma possa riassorbire eventuali economie. Tali economie saranno riprogrammate su altri assi/avvisi del Programma e non saranno più a disposizione del BU per l'attuazione del FPP.

## **C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO**

### **C.1 Presentazione delle domande**



Il BU deve presentare elettronicamente la propria domanda entro le ore **12.00 del 31/01/2024** utilizzando il sistema di monitoraggio elettronico del Programma IT-CH, di seguito denominato "JEMS" all'indirizzo: <https://jems.interreg-italia-svizzera.eu> .

La piattaforma per la presentazione della domanda sarà attiva **a partire dall'11 dicembre p.v.** alle h. 12.00.

Ai fini della verifica del rispetto della scadenza, l'ora e la data della domanda saranno generate dalla piattaforma JEMS.

La procedura di invio si articola nei seguenti passaggi:

- a. compilazione on line della Scheda progettuale in tutte le sue parti;
- b. compilazione on line del Budget di progetto e relativo Cronoprogramma;
- c. compilazione e caricamento su JEMS della scheda descrittiva (Allegato 1) e della dichiarazione di impegno del BU (Allegato 2).

Tutta la documentazione progettuale dovrà essere presentata in italiano, quale lingua ufficiale di lavoro del Programma.

Inoltre, ai fini di attività di comunicazione da parte del Programma, si chiede di predisporre e caricare su JEMS un abstract contenente la sintesi dell'operazione in italiano e in inglese.

Si raccomanda di presentare il progetto con anticipo rispetto al termine di chiusura indicato nella presente Lettera d'Invito, al fine di non incorrere in malfunzionamenti tecnici del sistema che potrebbero compromettere la presentazione entro i termini.

Il Segretariato congiunto o l'Autorità di Gestione non si assumono alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dovuta ad errori nel caricamento della domanda su JEMS che dipendano dal BU o dal software e/o hardware di quest'ultimo.

Per problemi tecnici legati all'utilizzo della piattaforma JEMS scrivere al seguente contatto:

[jems@interreg-italia-svizzera.eu](mailto:jems@interreg-italia-svizzera.eu)

## **C.2 Istruttoria**

Conclusi i termini per la presentazione della domanda, la valutazione della proposta progettuale verrà eseguita interamente su JEMS da parte del Segretariato Congiunto e delle Amministrazioni partner sulla base dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma nella seduta del 16/11/2023, resi disponibili sul sito web ufficiale di Programma.

La procedura di valutazione si concluderà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della proposta progettuale.

## **C3. Approvazione dell'operazione**

L'operazione FPP e la sua valutazione saranno presentate al Comitato Direttivo e la proposta progettuale verrà approvata formalmente dal Comitato Direttivo, in qualità di organismo delegato dal Comitato di Sorveglianza alla selezione delle operazioni.

L'approvazione verrà pubblicata sul sito ufficiale del Programma e comunicata al BU, con richiesta di accettazione del contributo.

A seguito del completamento delle verifiche e dei controlli precontrattuali, la Convenzione di finanziamento tra l'Autorità di Gestione e il BU sarà firmata entro 90 (novanta) giorni dalla pubblicazione dell'avvenuta approvazione, secondo lo schema allegato (Allegato 3).

Le modalità e i tempi per l'erogazione dell'agevolazione saranno oggetto della Convenzione di finanziamento.

#### **C4. Disposizioni comuni per gli aiuti di Stato concessi**

Il finanziamento per la Gestione del fondo non rileva per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Nel caso in cui, nell'ambito del Finanziamento di piccoli progetti, il BU finanziasse piccoli progetti ove i destinatari finali svolgano attività economica di rilievo internazionale, sarà tenuto ad inquadrare le eventuali agevolazioni concesse nell'ambito:

- del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- ai sensi degli articoli 20 e 20-bis e degli articoli da 1 a 12 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 nel rispetto del regime comunicato in esenzione dall'Autorità di gestione come di seguito specificato.

L'Autorità di Gestione trasmette alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione Europea (SANI2), relative alle misure di Aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'Aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione stessa. Sarà possibile dare attuazione agli Aiuti di cui sopra solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014. L'Autorità di Gestione si impegna ad attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo al Beneficiario Unico, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Inoltre, l'Autorità di Gestione si impegna a procedere alla registrazione delle misure d'aiuto ai sensi dell'art. 8 del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., mentre è demandato al Beneficiario Unico di procedere alla registrazione dei singoli aiuti e relative variazioni concessi da parte di quest'ultimo ai sensi dell'art. 9 del medesimo D.M. 115/2017.

Considerato che la durata della misura d'aiuto è prevista al 31/12/2029, è demandato a successivo provvedimento dell'Autorità di Gestione:

- l'adeguamento dell'inquadramento aiuti a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento de minimis (considerata la scadenza del Regolamento n 1407/2013 al 31 dicembre 2023) per modifiche ampliative o restrittive;



- l'approvazione di una proroga della misura d'aiuto attivata ai sensi degli articoli 20 e 20-bis, nel rispetto degli articoli da 1 a 12, del Regolamento (UE) n. 651/2014 in ottemperanza alle procedure nei confronti della Commissione Europea, considerata la scadenza di detto Regolamento al 31 dicembre 2026.

Il Beneficiario unico, in qualità di ente concedente, sarà tenuto al rispetto della normativa in materia e a tutti i conseguenti adempimenti.

In particolare, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis":

- le agevolazioni non sono rivolte a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento;
- le agevolazioni non sono concesse alle imprese che si trovino in stato di liquidazione giudiziale, di liquidazione volontaria, concordato preventivo liquidatorio o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.

Pertanto, l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo un modello che sarà predisposto dal Beneficiario Unico con il supporto dell'Autorità di Gestione, che:

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
- informi per le PMI iscritte al Registro delle Imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- informi per i lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese sulle relazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- attestati di non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, di liquidazione volontaria, concordato preventivo liquidatorio o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.

Relativamente al Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), per gli aiuti concessi ai sensi dell'articolo 20:

- sono ammessi i costi di cui al paragrafo 2, lettere da a) a f) (a) costi del personale; b) spese d'ufficio e amministrative; c) spese di viaggio e soggiorno; d) costi per consulenze e servizi esterni; e) spese per le apparecchiature; f) spese per infrastrutture e lavori);
- ai sensi del par. 3 l'intensità di aiuto non supera il tasso massimo di cofinanziamento di cui al Regolamento (UE) 2021/1059, che al momento di adozione del decreto di approvazione della Lettera d'Invito, per il Programma interreg Italia-Svizzera 2021-2027 è pari all'80%.

Relativamente al Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), per gli aiuti concessi ai sensi dell'articolo 20-bis del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), in combinato disposto con gli articoli da 1 a 12, gli aiuti alle imprese per la partecipazione ai progetti di cooperazione territoriale europea previsti dal

regolamento (UE) 1059/2021 sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato purché l'importo totale degli aiuti concessi a un'impresa per progetto non superi 22.000 EUR e siano soddisfatte le condizioni di cui al capo I del Regolamento (articoli 1-9).

Con riferimento all'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), articoli da 1 a 12 i contributi non saranno concessi ai sensi degli articoli 20 e 20-bis del medesimo Regolamento alle imprese in difficoltà secondo la definizione dell'art. 2 punto 18 dello stesso Regolamento, né erogati alle imprese che sono state destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea. Pertanto, le imprese beneficiarie di aiuti di Stato nell'ambito della misura da attivare secondo il regime di cui al Regolamento (UE) 651/2014 dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo un modello che sarà predisposto dal Beneficiario Unico con il supporto dell'Autorità di Gestione, che attesti:

- a) di non essere in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione;
- b) di non essere state destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea.

In applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. n. 115 del 31 maggio 2017, qualora la concessione di nuovi aiuti in de minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, il Beneficiario Unico potrà concedere l'agevolazione per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento.

In attuazione delle circolari del Dipartimento R.G.S. n. 21 del 14/10/2021 e n. 33 del 31/12/2021 con riferimento all'art. 9 del Regolamento (UE) n. 2021/241, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo, non superando pertanto il 100% del costo dell'investimento.

In qualità di autorità concedente, il Beneficiario Unico:

- acquisisce le necessarie dichiarazioni soprarichiamate da parte dei beneficiari;
- registra gli aiuti individuali ai sensi dell'articolo 9 del DM 115/2017;
- come previsto dall'articolo 13 del DM 115/2017, effettua le verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti di Stato in esenzione (regolamento (UE) n. 651/2014) avvalendosi del supporto del Registro nazionale aiuti;
- come previsto dall'articolo 14 del DM 115/2017, verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione degli aiuti "de minimis", che gli stessi non superino la soglia massima di 200.000,00 euro per beneficiario, al lordo di oneri e imposte, nel triennio;

- come previsto dall'articolo 15 del DM 115/2017, acquisisce le visure Deggendorf per i beneficiari in esenzione (regolamento (UE) n. 651/2014);
- assolve agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente.

Il sistema di verifiche di gestione del Programma prevedrà un controllo sulla correttezza delle procedure adottate.

## **D. DISPOSIZIONI FINALI**

### **D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari**

Gli obblighi del BU sono indicati nella Convenzione di finanziamento tra Autorità di Gestione e il BU di un Fondo per Piccoli Progetti ex artt. 25 e 26 del Reg. UE 2021/1059. Per un elenco puntuale, si rimanda pertanto allo schema di convenzione di cui all'Allegato 3.

Il mancato rispetto dei suddetti obblighi può costituire, in relazione della gravità dell'inadempimento, causa di revoca parziale o totale del contributo.

### **D.2 Proroghe dei termini di presentazione del progetto**

In caso di rallentamento o sospensioni temporanee di sistema che impediscano la corretta presentazione della domanda, l'Autorità di Gestione si riserva il diritto di posticipare il termine di scadenza, dandone comunicazione al BU.

### **D.3 Ispezioni e controlli**

Il progetto sarà sottoposto alle verifiche di gestione previste dal Programma ex art. 74, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060.

Ogni progetto finanziato potrà essere sottoposto a verifiche in loco svolte nell'ambito delle verifiche di Gestione e delle operazioni di Audit. Sono infine possibili ulteriori verifiche sulla spesa pubblica da parte di altri organi competenti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli uffici di audit della Commissione Europea, la Guardia di Finanza e altre forze dell'ordine. Il BU dovrà inoltre fornire, su semplice istanza delle Strutture incaricate dei controlli, tutte le informazioni richieste.

### **D.4 Monitoraggio dei risultati**

Il BU relazionerà rispetto ai risultati raggiunti secondo i format e le tempistiche indicate dall'Autorità di Gestione.

### **D.5 Responsabile del procedimento**

Il Responsabile del procedimento è l'Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027 presso Regione Lombardia - Direzione Generale Enti locali, montagna e piccoli comuni – Struttura Autorità di Gestione Programma di cooperazione Interreg VI-A Italia-Svizzera - Palazzo Lombardia n. 1, 20124 Milano,  
e-mail [AdGProgrammaitaliaSvizzera@regione.lombardia.it](mailto:AdGProgrammaitaliaSvizzera@regione.lombardia.it),  
pec: [entilocali.montagna@pec.regione.lombardia.it](mailto:entilocali.montagna@pec.regione.lombardia.it).

### **D.6 Trattamento dati personali**

Nell'ambito del procedimento di selezione e finanziamento dell'operazione Fondo Piccoli Progetti non è previsto il trattamento di dati personali.

Si rammenta che è compito del BU ottemperare alla normativa in materia di trattamento dei dati personali per le azioni finanziate attraverso il FPP.

#### **D.7 Lingua**

La lingua utilizzata nelle comunicazioni per iscritto tra il BU e l'Autorità di Gestione è l'italiano. Tali comunicazioni avverranno tramite la posta certificata (PEC), via e-mail oppure tramite il sistema informativo JEMS, a seconda dei casi.

#### **D.8 Foro competente**

Le parti si impegnano a risolvere in modo bonario eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente Convenzione.

Qualora, non essendo possibile trovare un accordo in merito alle controversie sopra citate, si rendesse necessario adire le vie legali, il Foro competente sarà quello di Milano.

#### **D.9 Pubblicazione, informazioni e contatti**

Per qualsiasi altra informazione, fare riferimento al [Sito Web di Programma](#) .

Ulteriori richieste di chiarimento dovranno essere indirizzate esclusivamente tramite la casella mail: [STCitaliasvizzera@regione.lombardia.it](mailto:STCitaliasvizzera@regione.lombardia.it)

#### **D.10 Allegati**

- 1- Scheda descrittiva della modalità di gestione e verifica dei piccoli progetti
  - Schema di dichiarazione di impegno del Beneficiario Unico del Fondo per Piccoli Progetti ex art. 25 Reg. UE 2021/1059
- 3 – Schema di convenzione di finanziamento.